



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ARCHITETTI
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

PRESIDENZA E SEGRETERIA

00186 ROMA - VIA DI S. MARIA DELL'ANIMA, 10

TEL. 06.6889901 - FAX 06.6879520

Roma,

18 MAG. 2001

Prot. n./P/01/ 00 11 17
Cod. NC4-01
Cod. CC/NP/dt

A tutti i Consigli degli Ordini
degli Architetti d'Italia
LORO SEDI

OGGETTO: **Competenze professionali geometri.**

Si allega, per opportuna conoscenza, copia di due recenti decisioni, intervenute in materia di limiti delle competenze professionali dei geometri.

Con la decisione n.348/2001, il Consiglio di Stato ha affermato che va esclusa la competenza professionale dei geometri, anche dopo l'approvazione della legge 1086/71, per ciò che riguarda le costruzioni destinate a civile abitazione, realizzate in cemento armato, che non abbiano i requisiti del manufatto di modeste dimensioni e, comunque, destinato a funzioni accessorie (nella specie, il progetto del geometra ritenuto non idoneo era la sopraelevazione di ben tre piani, per una volumetria complessiva di 1.700 metri cubi).

Con la decisione n. 15327, della quale è, per ora, disponibile solo la massima, la Cassazione - Sezione II - ha addirittura dichiarato la assoluta incompetenza dei geometri nel campo delle costruzioni civili ove si adottino strutture in cemento armato, la cui progettazione e direzione, qualunque sia l'importanza, rimane riservata a ingegneri e architetti iscritti nei relativi albi professionali.

Per la Cassazione, infatti, la competenza dei geometri si estende alle strutture in cemento armato soltanto se queste afferiscono a piccole costruzioni accessorie nell'ambito degli edifici rurali o destinati alle industrie agricole, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che, per la loro destinazione, non comportino pericolo per le persone.

Con i migliori saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(arch. Luigi M. MIRIZZI)

IL PRESIDENTE
(arch. Raffaele SIRICA)

All.:c.s.

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

348/2001
N. REG.DEC.

N. 6585 REG.RIC

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione
ha pronunciato la seguente

ANNO 1995

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 6585/1995 proposto da Roberto Braschi e
Augusto Braschi, rappresentati e difesi dagli avv.ti Riccardo
Rosetti ed Adriano Cesellato, presso il secondo elettivamente
domiciliati in Roma, V.le Regina Margherita n. 290;

CONTRO

il Comune di Rimini, Anna Maria Fabbri, non costituiti.

Con l'intervento del Consiglio dell'Ordine dei Geometri della
provincia di Rimini, in persona del Presidente legale
rappresentante, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato;

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale
dell'Emilia Romagna, sede di Bologna, Sezione Seconda, 17
febbraio 1995, n. 71.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di intervento del Consiglio dell'Ordine dei Geometri
della provincia di Rimini;

Esaminate le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle
rispettive difese;

C.L.



Vista l'ordinanza n. 256/96 con la quale è stato respinta la richiesta di sospensione della esecuzione della sentenza appellata;

Visti tutti gli atti di causa;

Relatore alla pubblica udienza del 31 ottobre 2000, il Consigliere Marco Lipari;

Udito l'avv. Cesellato;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

La sentenza impugnata, in accoglimento del ricorso proposto dalla Signora Anna Maria Fabbri, ha annullato la concessione edilizia n. 3484/81, in data 9 aprile 1982, rilasciata dal sindaco di Rimini ai signori Roberto ed Augusto Braschi.

Gli appellanti ed il Consiglio dell'Ordine dei Geometri della provincia di Rimini, intervenuto *ad adiuvandum*, contestano la decisione di primo grado.

Le parti intimare non si sono costituite in giudizio.

DIRITTO

1. Il motivo accolto dal tribunale riguarda la violazione della legge n. 1086/1971 e dell'articolo 16, lettere 1) ed m) del R.D. n. 274/1929, in quanto il progetto assentito è stato sottoscritto da un geometra, nonostante la previsione dell'uso di strutture in cemento armato.

Secondo gli appellanti e l'ordine professionale intervenuto *ad adiuvandum* la pretesa esclusione della competenza dei geometri, qualora vengano utilizzate strutture di cemento armato, è superata dalla legge 5 novembre 1971, n. 1086. Le dimensioni del fabbricato progettato devono considerarsi "modeste", legittimando l'intervento progettuale del geometra.

2. L'appello è infondato.

L'attività professionale dei geometri è disciplinata dal regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, recante "Regolamento per la professione di geometra". In particolare, l'articolo 16 stabilisce che "l'oggetto ed i limiti dell'esercizio professionale di geometra sono regolati come segue:

(...)

1) progetto, direzione, sorveglianza e liquidazione di *costruzioni rurali e di edifici per uso d'industrie agricole, di limitata importanza*, di struttura ordinaria, comprese *piccole costruzioni accessorie in cemento armato*, che non richiedono particolari operazioni di calcolo e per la loro destinazione non possono comunque implicare pericolo per la incolumità delle persone; nonché di piccole opere inerenti alle aziende agrarie, come strade vicinali senza rilevanti opere d'arte, lavori d'irrigazione e di bonifica, provvista d'acqua per le stesse aziende e riparto della spesa per opere consorziali relative, esclusa, comunque, la redazione di progetti generali di bonifica idraulica ed agraria e



relativa direzione;

m) progetto, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili".

Il regio decreto 16 novembre 1939, n. 2229, recante "Norme per la esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice od armato", stabiliva, all'articolo 1, che "ogni opera di conglomerato cementizio semplice od armato, la cui stabilità possa comunque interessare l'incolumità delle persone, deve essere costruita in base ad un progetto esecutivo *firmato da un ingegnere, ovvero da un architetto iscritto nell'albo*, nei limiti delle rispettive attribuzioni, ai sensi della L. 24 giugno 1923, n. 1395, e del R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537, sull'esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto e delle successive modificazioni.

Dal progetto deve risultare tutto quanto occorre per definire l'opera, sia nei riguardi della esecuzione, sia nei riguardi della precisa conoscenza delle condizioni di sollecitazione.

Per queste opere è prescritto l'impiego esclusivo di cemento, rispondente ai requisiti di accettazione prescritti dalle norme per i leganti idraulici in vigore all'inizio dei lavori".

Successivamente, la legge 5 novembre 1971, n. 1086 ("Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica") ha ridefinito la disciplina della materia. In particolare, l'articolo 2 ("Progettazione, direzione ed esecuzione") stabilisce che "la



costruzione delle opere di cui all'articolo 1 deve avvenire in base ad un progetto esecutivo redatto da un ingegnere o architetto o **geometra** o perito industriale edile iscritti nel relativo albo, nei limiti delle rispettive competenze.

L'esecuzione delle opere deve aver luogo sotto la direzione di un ingegnere o architetto o geometra o perito industriale edile iscritto nel relativo albo, nei limiti delle rispettive competenze".

Nel nuovo quadro normativo, è caduta ogni rigida preclusione alla possibilità dei geometri di effettuare l'attività di progettazione per le opere in cemento armato. In particolare, la competenza di tale categoria professionale va riconosciuta per le costruzioni rurali e per le opere civili di modeste dimensioni.

3. La Sezione ha ripetutamente chiarito che per gli edifici destinati a civile abitazione, la competenza dei geometri è limitata alle sole **costruzioni di modeste dimensioni**, con divieto di progettare opere per cui vi sia impiego di cemento armato, tale da implicare, in relazione alla destinazione dell'opera, un pericolo per l'incolumità della persona in caso di difetto strutturale, stante l'evidente favore che le varie norme pongono per la competenza esclusiva dei tecnici laureati, nonché l'obbligo della p.a., in sede di rilascio della concessione edilizia, di motivare congruamente in ordine alla sufficienza della redazione di un progetto da parte di un geometra (Consiglio Stato sez. V, 13 gennaio 1999, n. 25).

4. La competenza dei geometri per la realizzazione in

cemento armato di piccole costruzioni accessorie di edifici rurali deve essere estesa, ai sensi dell'art. 16 r.d. 11 febbraio 1929 n. 274, anche alle opere accessorie alle costruzioni civili, fermo restando che deve trattarsi di costruzioni di dimensioni esigue e tali da non presentare particolari problemi strutturali (Consiglio Stato sez. V, 8 giugno 1998, n. 779). Secondo tale pronuncia, non rientra nella competenza professionale del geometra la progettazione e la realizzazione di opere in cemento armato che eccedano i limiti posti dagli art. 16 ss. r.d. 11 febbraio 1929 n. 274, ossia le piccole costruzioni accessorie di edifici rurali e per uso di industrie agricole, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e non costituiscano comunque pericolo per l'incolumita' delle persone (nella specie, e' illegittimo il progetto firmato da un geometra per la realizzazione di un grande capannone industriale, poggiante su una fondazione di pali e pilastri in cemento armato e con solai in laterocemento e, comunque, di natura e dimensioni tali da non poter esser definito come una modesta costruzione civile).

5. Questo rigoroso orientamento è solo in parte contrastato da altre pronunce, secondo le quali, dal complesso normativo risultante dal r.d. 16 novembre 1939 n. 2229 e dalle l. 5 novembre 1971 n. 1086, 2 febbraio 1974 n. 64 e 2 marzo 1949 n. 144 si deve trarre la conclusione che ai tecnici diplomati non e' preclusa in assoluto la progettazione di strutture in cemento

armato: anzi la stessa e' specificamente prevista e consentita sempre che si mantenga nei limiti della competenza come determinata nella rispettiva disciplina professionale: ne consegue che la competenza dei geometri alla progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili non trova alcuna limitazione o preclusione nella relativa struttura in cemento armato e dovendo anzi tenersi conto della specifica cultura di tali professionisti accresciuta dall'evoluzione delle relative conoscenze tecniche (Consiglio Stato sez. IV, 9 agosto 1997, n. 784). Infatti, anche tale decisione circoscrive il proprio campo di azione alle opere di dimensioni minori, senza generalizzare la competenza progettuale dei geometri: poiche' l'art. 16 lett. m) r.d. 11 febbraio 1929 n. 274, concernente l'ordinamento professionale dei geometri, consente l'attivita' di progettazione, direzione e vigilanza di "modeste costruzioni civili" senza ulteriori specificazioni, rientra nella competenza dei geometri anche la progettazione di costruzioni in cemento armato, *purche' tali costruzioni, sotto il profilo tecnico-qualitativo, rientrino, per i problemi tecnici che implicano, nella loro preparazione professionale.*

6. Va rilevato, poi, che un indirizzo più restrittivo è sostenuto dalla Cassazione civile, secondo la quale il r.d. 16 novembre 1939 n. 2229 esclude dalla competenza dei geometri - essendo di competenza di architetti ed ingegneri - i progetti di

lavori comportanti l'impiego di cemento armato. Tale disciplina non e' mutata dopo le leggi 5 novembre 1971 n. 1086 sulle opere in conglomerato cementizio e 2 febbraio 1974 n. 64 sulle costruzioni in zone sismiche (Cassazione civile sez. II, 30 marzo 1999, n. 3046).

In tale prospettiva, si afferma che a norma dell'art. 16 lett. m) r.d. 11 febbraio 1929 n. 274, la competenza dei geometri e' limitata alla progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con esclusione di quelle che comportino l'adozione anche parziale di strutture in cemento armato, mentre in via di eccezione, si estende anche a queste strutture, a norma della lett. 1) del medesimo articolo, solo con riguardo alle piccole costruzioni accessorie nell'ambito degli edifici rurali o destinati alle industrie agricole che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non comportino pericolo per le persone, restando quindi comunque esclusa la suddetta competenza nel campo delle costruzioni civili ove si adottino strutture in cemento armato, la cui progettazione e direzione qualunque ne sia l'importanza e' pertanto riservata solo agli ingegneri e architetti iscritti nei relativi albi professionali (Cassazione civile sez. II, 2 aprile 1997, n. 2861).

Tanto la progettazione quanto l'esecuzione di opere in conglomerato cementizio, semplice ed armato, riservata per legge agli ingegneri ed agli architetti, esulano dalla competenza



professionale dei geometri, cui e' riconosciuta esclusivamente la facolta' (ex art. 16 lettera L del regolamento di cui al r.d. n. 274 del 1929) di progettare lavori comportanti l'impiego di cemento armato - limitatamente a piccole costruzioni accessorie di edifici rurali ovvero adibiti ad uso di industrie agricole - di limitata importanza, di struttura ordinaria e che non richiedano, comunque, particolari operazioni di calcolo, tali, in definitiva, da non poter comportare, per loro destinazione, pericolo alcuno per l'incolumita' delle persone (Cassazione civile sez. II, 22 ottobre 1997, n. 10365).

7. La giurisprudenza penale, poi, afferma che l'art. 2 della legge. 5 novembre 1971 n. 1086, nell'indicare i professionisti abilitati alla progettazione ed alla costruzione delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso, fa espressamente salvi i limiti delle singole competenze professionali. Per quanto riguarda i geometri, occorre fare riferimento alle lettere l) e m) dell'art. 16 del r.d. 11 febbraio 1929 n. 274, che segnano i limiti della competenza del geometra in materia di costruzioni rurali e civili, e da cui puo' desumersi che, relativamente alle costruzioni in cemento armato, il geometra e' abilitato alla progettazione e direzione di lavori afferenti a esse solo quando si tratti di modeste costruzioni - intendendosi con tale termine la limitata entita' dell'opera nel suo complesso e non la sola semplicita' di essa- che non richiedano

complessi calcoli delle strutture e non comportino problemi di stabilita' e pericolo per la incolumita' pubblica. (Fattispecie in cui e' stata ritenuta corretta la valutazione dei giudici di merito che avevano escluso l'abilitazione del geometra trattandosi di opere, realizzate in difformita' totale dalla concessione edilizia e comportanti aumenti planovolumetrici e di superficie, ritenute non di modesta entita' con riferimento all'edificio complessivamente considerato) (Cassazione penale sez. III, 16 ottobre 1996, n. 10125).

8. Nello stesso senso, si è chiarito che risponde del reato di esercizio abusivo della professione il geometra che procede alla progettazione ed alla direzione dei lavori di un edificio con strutture di cemento armato che non sia di modeste dimensioni anche se il progetto e' controfirmato o vistato da un professionista abilitato o se i calcoli del cemento armato sono stati fatti eseguire da un ingegnere. Al fine di valutare la entita' dell'opera il giudice dovra' tenere conto sia delle *dimensioni* che della *complessita'* oltre che dell'*importo economico*. Non necessariamente dovra' trattarsi di un'unica unita' abitativa, ma non potra' certo rientrare tra le competenze del geometra la progettazione di cubature utili ad edifici con una pluralita' di appartamenti. Il testo fondamentale che fissa i limiti della competenza dei geometri e' ancora l'art. 16 del r.d. 11 febbraio 1929 n. 247, poiche' anche le norme successive che hanno

consentito la progettazione di struttura di cemento armato, fanno riferimento ai limiti posti da tale legge (Cassazione penale sez. VI, 10 ottobre 1995, n. 1147; Cassazione penale sez. VI, 2 febbraio 1993).

9. Dunque, per valutare la idoneità del geometra a firmare il progetto di un'opera edilizia che comporta l'uso di cemento armato, occorre considerare le concrete caratteristiche dell'intervento. A tal fine, non possono essere prefissati criteri rigidi e fissi, ma è necessario considerare tutte le particolarità della concreta vicenda, anche alla luce dell'evoluzione tecnica ed economica del settore edilizio.

Nel caso di specie, come opportunamente evidenziato dal tribunale, l'opera progettata non può considerarsi di modeste dimensioni, trattandosi della sopraelevazione di ben tre piani, per una volumetria complessiva di 1700 metri cubi. Ne deriva, quindi, l'inidoneità del progetto predisposto dal geometra.

In definitiva, quindi, l'appello deve essere respinto, con la conseguente

riforma della pronuncia impugnata.

Nulla va disposto in ordine alle spese di lite, non essendosi le parti intimare costituite in giudizio.

PER QUESTI MOTIVI

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, e,
respinge l'appello;

nulla per le spese;

ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.


Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 31 ottobre 2000, con l'intervento dei signori:

SALVATORE ROSA	- Presidente
STEFANO BACCARINI	- Consigliere
ALDO PERA	- Consigliere
MARCO LIPARI	- Consigliere Estensore
MARCO FINTO	- Consigliere

L'ESTENSORE



IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il.....*31.10.2000*.....

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL DIRIGENTE



№ 2570, 2001

Addi

copia conforme

La presente è stata trasmessa al ~~Ministero~~

Com. Rimini - Rep. E. Romagna

in norma art. 57 del Regolamento di procedura
del 17 agosto 1907, n. 640.

Il Segretario della Sezione

Solinas

Professionisti

Cass. sez. lavoro, 25 novembre 2000, n. 15231 – Pres. Trezza V – Rel. Vidiri G – P.M. Fedeli M (Conf.) – Cassa Ital. Prev. Ass. Geometri c. Salines

Professionisti – Previdenza – Geometri – Rivalutazione ex art. 15 legge n. 773 del 1982 dei redditi rilevanti per la base di calcolo della pensione – Provvedimenti modificativi del coefficiente di rivalutazione – Pensioni già liquidate – Applicabilità.

Con riferimento al trattamento pensionistico dei geometri, l'aumento dell'indice di rivalutazione della media dei redditi su cui calcolare la pensione dalla misura del 75% di quanto risultante dagli indici ISTAT alla misura del 100% – disposto con decreto 18 settembre 1980 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale alla stregua dell'art. 15 legge 20 ottobre 1982, n. 773 – trova applicazione anche per le pensioni già liquidate, dovendosi escludere che nella legge suddetta, costituente la fonte primaria di regolamentazione della materia, fosse insita la volontà di discriminare il trattamento dei pensionati a seconda dell'epoca del loro collocamento in pensione. (l. 20 ottobre 1982, n. 773, art. 15)

Sull'applicabilità alle pensioni già liquidate dell'aumento da 1,75 a 2 ex D.M. n. 29 del 1988 del coefficiente per la determinazione in base al reddito annuo delle pensioni di vecchiaia dei geometri, cfr. Cass. 11 dicembre 1995, n. 12675, in questa *Rivista* 1996, 6, 790.

Cass. sez. lavoro, 25 novembre 2000, n. 15232 – Pres. Grieco A – Rel. Mileo V – P.M. Giacalone G (Conf.) – Morici c. Ente Naz. Prev. Ass. Veterinari

Professionisti – Previdenza – Veterinari – Obbligo di iscrizione all'ente previdenziale – Presupposti – Disciplina ex legge n. 136 del 1991 – Interpretazione autentica ex art. 11 legge n. 537 del 1993 – Portata – Assenza di attività produttiva di redditi – Irrilevanza – Eccezione di illegittimità costituzionale – Manifesta infondatezza.

Alla stregua dell'interpretazione autentica fornita dall'art. 11 legge n. 537 del 1993, in tema di disposizioni della legge 12 aprile 1991, n. 136, che hanno riformato la previdenza veterinaria, l'iscrizione all'ENPAV (Ente di previdenza e di assistenza dei veterinari) ed il correlativo obbligo contributivo conseguono alla semplice iscrizione all'albo professionale, posto che le eccezioni al principio di obbligatorietà concernono soltanto i veterinari che si iscrivono per la prima volta all'albo professionale successivamente all'entrata in vigore della predetta normativa di riforma e che sono iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria; pertanto, resta irrilevante, ai fini della sussistenza dell'obbligo contributivo, la mancanza di attività idonea alla produzione di reddito, senza che ciò comporti alcun dubbio di legittimità costituzionale, afferendo l'obbligatorietà contributiva non alla consistenza patrimoniale dei veterinari ma alla struttura di tipo solidaristico dei sistemi previdenziali professionali (che giustifica il relativo onere a carico di tutti gli appartenenti all'ordine anche in ragione del solo elemento oggettivo del potenziale esercizio dell'attività professionale con-

nesso all'iscrizione nel relativo albo) ed essendo intenzione del legislatore regolamentare con gradualità il passaggio al nuovo regime, onde evitare che una indiscriminata facoltatività della contribuzione potesse scardinare l'equilibrio finanziario dell'ente di previdenza (v. sent. Corte costituzionale n. 88 del 1995). (l. 12 aprile 1991, n. 136; l. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11; Cost. artt. 3, 4, 18, 38)

In argomento, va ricordato che Corte cost. 7 ottobre 1993, n. 369, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 9 della legge 6 ottobre 1967, n. 949 (Integrazioni e modificazioni alla legge 18 agosto 1962, n. 1357, sul riordinamento dell'Ente nazionale di assistenza e previdenza dei veterinari, ENPAV).

Cass. sez. II, 29 novembre 2000, n. 15327 – Pres. Baldassarre V – Rel. Napoletano G – P.M. Russo La (Conf.) – De Santis c. Dasia

Professionisti – Geometri – Costruzioni civili in cemento armato – Progettazione – Competenza – Esclusione.

A norma dell'art. 16, lett. m), R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, la competenza dei geometri è limitata alla progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con esclusione di quelle che comportino l'adozione, anche parziale, di strutture in cemento armato, mentre, in via di eccezione, si estende anche a queste strutture, a norma della lett. l) del medesimo articolo, solo con riguardo alle piccole costruzioni accessorie nell'ambito degli edifici rurali o destinati alle industrie agricole, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non comportino pericolo per le persone, restando comunque esclusa, la suddetta competenza nel campo delle costruzioni civili ove si adottino strutture in cemento armato, la cui progettazione e direzione, qualunque ne sia l'importanza è pertanto riservata solo agli ingegneri ed architetti iscritti nei relativi albi professionali. (R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, art. 16; l. 5 novembre 1971, n. 1086, art. 2; l. 2 febbraio 1974, n. 64, art. 17)

In conformità, cfr. Cass. 2 aprile 1997, n. 2861, in questa *Rivista* 1997, 13, 1627; 15 febbraio 1996, n. 1157, in 1996, 10, 1251.

Proprietà

Cass. sez. II, 1 dicembre 2000, n. 15371 – Pres. Garofalo G – Rel. Mazzacane V – P.M. Schirò S (Conf.) – Penna c. Bianchi

Proprietà – Limitazioni legali della proprietà – Rapporti di vicinato – Aperture (finestre) – Veduta – In genere (nozione, caratteri, distinzioni) – Inspectio e prospectio nel fondo del vicino – Coesistenza di entrambi gli elementi – Necessità.

Affinché sussista una veduta, a norma dell'art. 900 c.c., è necessario, oltre al requisito della *inspectio* anche quello della *prospectio* nel fondo del vicino, dovendo detta apertura non solo consentire di vedere e guardare frontalmente, ma anche di affacciarsi, vale a dire di guardare anche obliquamente e lateralmente, così assoggettando il fondo alieno ad una visione mobile e globale. (c.c. art. 900)